



CITTÀ DI LEGNAGO
Ufficio Attività Economiche

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442/634827 - Fax 0442/634803

e-mail: fiorella.zanetti@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

NORMATIVA VENDITE STRAORDINARIE

PERIODI DEI SALDI DI FINE STAGIONE

- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
- Si effettuano:
 - 1) periodo invernale: a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e fino al 28 febbraio
 - 2) periodo estivo: a partire dal prima sabato di luglio fino al 31 agosto di ogni anno

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali pubblicizzano uno o più prodotti, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.

L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità **non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione.**

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione si effettuano a seguito di cessazione di attività, cessione d'azienda, trasferimento dell'azienda in altri locali, trasformazione o rinnovo locali.

Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima di 6 settimane. Per la trasformazione o rinnovo locali è obbligatoria una chiusura minima dell'esercizio per almeno sette giorni immediatamente successiva al periodo di liquidazione (periodo minimo per l'esecuzione dei lavori).

Durante la liquidazione, è vietato riassortire la merce.

Deve essere presentata apposita comunicazione al Comune, con racc.r.r., con allegata la specifica documentazione sottoindicata:

in caso di cessazione dell'attività o trasferimento in altri locali: copia della preventiva comunicazione di cessazione mod. VIC.04 inviata al Comune;

in caso di cessazione dell'affittanza di azienda: copia del contratto o dell'atto di risoluzione del contratto di affitto;

in caso di cessione dell'azienda: copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato;

in caso di rinnovo o trasformazione dei locali: relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, ASL, VV.FF. etc.) ove richiesto;
- impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori (minimo 7 giorni immediatamente dopo il periodo di liquidazione);
- presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.

COMUNICAZIONI

Per le vendite di liquidazione è mantenuto l'obbligo per le ditte di comunicare al Comune la data prescelta di inizio e durata, almeno dieci giorni dall'effettuazione della vendita medesima, a mezzo racc.r.r. (vedi modulistica allegata)

La comunicazione non è dovuta per le vendite promozionali e i saldi di fine stagione.

PUBBLICITA' E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni, quando previste, del periodo e durata della vendita stessa, della tipologia ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").

Le merci oggetto della vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

E' vietato l'uso della formula "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.